COMMISSIONE VII

DIFESA

XXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare (1486) 284

PRESIDENTE 284, 285, 286, 289, 291
ARENELLA 284, 285, 286, 287, 291
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . 284, 285, 287, 288, 290, 291
LEONE RAFFAELE, *Relatore* 285, 289, 290, 291
ABATE 287, 291
CUTTITTA 288, 291
GORRERI DANTE 288
ABELLI 289, 291
DE MEO 289

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori PALERMO ed altri: Nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1548) 291

PRESIDENTE 291, 293, 294, 295
LEONE RAFFAELE, *Relatore* . 292, 293, 295
GUERRIERI FILIPPO 292
CUTTITTA 293, 295
ABELLI 293
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 293

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

CAIATI ed altri: Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622 e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (1458);

BOZZI e FERIOLI: Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (1680) 295

PRESIDENTE 295, 298, 299, 300
BUFFONE, *Relatore* 295
BOZZI 298
MESSE 298
ARENELLA 298
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 299, 300

Votazione segreta:

PRESIDENTE 300

La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare (1486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare.

Come i colleghi ricordano nella seduta precedente il seguito della discussione del disegno di legge era stato rinviato perché il Governo si era riservato di presentare alcuni emendamenti, che sono stati poi distribuiti a tutti i componenti della Commissione.

ARENELLA. Onorevole Presidente prima di inoltrarci nell'esame del disegno di legge, vorrei ricordare che al Senato si sta discutendo un disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza, che praticamente verte su materia identica a quella del provvedimento al nostro esame.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Questo sta a dimostrare, onorevole Arenella, che c'è stato un preventivo concerto tra il Ministero delle Finanze e quello della Difesa.

ARENELLA. Sì v'è stato un preventivo concerto, ma ora noi diciamo: non è possibile unificare tutta la materia? Nel senso che invece di avere due esami distinti e separati, uno al Senato e uno alla Camera, su identica materia, si proceda ad una unificazione portando all'esame delle Camere un provvedimento unificato. Mi pare che il Regolamento preveda una simile ipotesi.

Non so se il Governo sia d'accordo su questo.

Ripeto che mi pare che il Regolamento faccia cenno alla necessità di unificazione dei provvedimenti di legge vertenti su materia identica.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei che l'onorevole Arenella considerasse attentamente la circostanza di fatto che i due provvedimenti all'esame, rispettivamente del Senato e della Camera, sono ben distinti sia sotto il profilo del merito che sotto quello della competenza. Il provvedimento pendente al Senato, infatti, tende a disciplinare la struttura delle bande della Guardia di finanza, la quale, come è noto, appartiene ad un Corpo militare dipendente dal Ministero delle finanze e non dal Ministero della difesa, che ha una sua progressione di carriera non completamente identica a quella delle altre Forze armate. Il disegno di legge al nostro esame, invece, verte sulla disciplina delle bande dei carabinieri, dell'aeronautica ed ora dell'esercito, che appartengono a Corpi direttamente dipendenti dal Ministero della difesa e, naturalmente, con diversa struttura. Anche la competenza primaria, per esempio, qui alla Camera, è differente: i provvedimenti che concernono la Guardia di finanza non vengono deferiti all'esame della Commissione difesa, ma della Commissione finanze e tesoro, mentre alla Commissione difesa è soltanto richiesto un parere.

D'altro canto, per evitare che venissero emanati provvedimenti scoordinati, i tre Ministeri interessati – Ministero della difesa, delle finanze e dell'interno – hanno preventivamente concertato alcune norme-base comuni ai due progetti.

Sicché, a prescindere dal fatto che la stessa data di presentazione del nostro disegno di legge – 19 giugno 1964 – e di quello presentato al Senato – 26 giugno 1964 – sta a testimoniare la quasi identica volontà del Governo di sodisfare le esigenze che si vanno a tutelare; a prescindere dal fatto che la richiesta del collega Arenella è motivata; a me pare inopportuno il rinvio dell'esame del provvedimento perché, in certa misura, verrebbe ad essere violato il principio della autonomia dei due rami del Parlamento.

Quindi, negli stretti limiti del Regolamento, a me pare che non si possa porre la questione così come ha fatto l'onorevole Arenella, dal momento che il Governo ha preso in considerazione la lamentata esigenza, presentando alla Camera questo disegno di legge, riguardante le Forze armate, ed al Senato analogo disegno di legge, riguardante la Guardia di finanza.

Tale rimarrà dunque la mia opinione, salvo ad essere richiamati dal nostro Presidente ad una diversa interpretazione del Regolamento; tuttavia, se ben ricordo, non esiste una norma in virtù della quale sarebbe imposta la sospensione dell'esame del disegno di legge in questione. Inoltre vorrei dire, entrando nel merito, che è nostro dovere preoccuparci che venga dato un assetto organico a queste Forze armate, a questo personale, in verità poco numeroso, delle bande della Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito.

Per questa ragione, raccomando al presentatore della richiesta di un ulteriore rin-

vio, di ritirare la stessa, di modo che l'*iter* del nostro lavoro possa svolgersi normalmente. Teniamo anche presente il fatto che la Marina, in proposito interpellata, ha dichiarato di non essere interessata al provvedimento all'esame; d'altra parte, fu nostro scrupolo quello di evitare che anche questa Forza armata fosse esclusa dall'opportunità di avere un proprio complesso bandistico al pari delle altre Forze armate.

ARENELLA. Onorevole Presidente, tengo a precisare che non ho avanzato una proposta, ma ho posto semplicemente un quesito, per avere la certezza che non dovessimo, poi, trovarci in contrasto con il Regolamento.

Però vorrei spiegare che, proprio per il fatto che era intervenuto un preventivo concerto tra i Ministeri interessati, prima di giungere all'esame legislativo del disegno di legge, mi ero preoccupato per una contraddizione, che trovo lesiva della nostra sovranità: quale senso ha il fatto che detti organi si siano accordati su una base comune a due provvedimenti distinti? Ciò può essere importante per accelerare il lavoro, ma non si dimentichi che il potere legislativo ha una sua sovranità.

Non mi pare, in conclusione che sia da considerare inopportuna la nostra richiesta di un esame successivo abbinato, di modo che i rappresentanti del potere legislativo discutano una sola volta, giungendo all'approvazione di un progetto unificato.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ammesso che ciò fosse vero dal punto di vista costituzionale e regolamentare, dovremmo arrivare a questo assurdo: che il Governo, per accedere a questa sua tesi, dovrebbe ritirare entrambi i disegni di legge già presentati al Senato e alla Camera.

Dal punto di vista costituzionale e regolamentare ciò mi pare inesatto.

ARENELLA. Si tratta di sospendere la discussione di questo disegno di legge in attesa che pervenga l'atto dal Senato.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Una tale procedura violerebbe l'indipendenza della Camera.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 133 del Regolamento della Camera: « L'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentati alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica. L'esame stesso non avrà più luogo se nel frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato.

« Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà essere abbinato ».

A mo' di esempio, e riferendoci al successivo punto all'ordine del giorno, se la proposta di legge Bozzi e Ferioli fosse stata presentata al Senato, noi ne avremmo dovuto tener conto rispetto alla proposta di legge Caiati.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, siamo in una differente situazione.

Il Corpo della Guardia di finanza si è sganciato dall'ordinamento tipicamente militare ed ha assunto una sua fisionomia, con ordinamenti suoi specifici e particolari. Dirò di più, che mentre anteriormente anche per la Guardia di finanza vi era un'ampia competenza del dicastero militare, oggi la competenza del Ministro della difesa è limitata solo alla scelta del comandante del Corpo.

Ho voluto dare una scorsa anche al disegno di legge che riguarda l'ordinamento della banda e mi sono accorto che anche in questo provvedimento vi sono aspetti di differenziazione rispetto alle due bande dell'Aeronautica e dei Carabinieri, ad esclusione naturalmente dei criteri di reclutamento del maestro e dei criteri di reclutamento dei sottufficiali musicanti e del numero dei componenti. È logico che i carabinieri sono 102 e 102 dovrebbero essere. Ma ripeto, nel contesto del disegno di legge ci si accorge che vi sono notevoli diversità. Ora, posto questo, dico: i carabinieri sono la prima forza armata dell'Esercito, lo sappiamo tutti; per la Guardia di finanza il problema si pone diversamente. Quindi apparentemente la materia sembre identica, ma in effetti è diversa. Si tratta di banda anche lì, ma ordinata con criteri diversi, che attengono alla vita della Guardia di finanza.

Pregherei, pertanto, l'onorevole Arenella di non insistere sul richiamo al Regolamento. Siamo d'accordo?

ARENELLA. D'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore per precisare alcune dichiarazioni integrative alla sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevole Presidente, come i colleghi ricordano, deliberammo di rinviare la discussione soltanto perché il Governo propose in realtà una aggiunta sostanziale riguardante la istituzione della banda dell'Esercito. Ho esaminato rapidamente questa mattina gli emendamenti riguardanti la istituzione della banda dell'Esercito, presentati dal Governo, e poiché li ritengo adeguati alla impostazione data a tutto

il disegno di legge non ho nulla da eccepire, anzi mi compiaccio che si sia seguito lo stesso criterio.

Ho qualche perplessità su quale sia la sede più opportuna per collocare le norme concernenti la istituzione della banda dell'Esercito, cioè se sia consigliabile dopo l'articolo 23 fare un'aggiunta a quanto stabiliremo per le altre due Forze armate. Però mi pare che ciò si possa fare.

Il mio dubbio sorge da ciò. Non sarebbe più corretto allorché si dispone per l'Arma dei carabinieri e per l'Arma aeronautica, parlare anche dell'Esercito? Sarebbe la cosa più semplice. Vi è, tuttavia, un altro elemento di perplessità, sul quale vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e del Governo. Vi è una diversità di carriera fra i suonatori di alcuni strumenti e i suonatori di altri strumenti. Sul piano del valore dell'impostazione globale di una armonia, di un concerto e del valore anche dei singoli uomini capaci di suonare questo o quello strumento, dovrei dire che non vi dovrebbe essere alcuna distinzione. Vi può essere un batterista che acquista fama mondiale, perché è di altissimo valore. Ora qui si tratta di ben distinguere. Per quella che è la realtà attuale viene pregiudicato il diritto di coloro che suonano alcuni strumenti a raggiungere il massimo grado di maresciallo maggiore; giusta quanto è previsto agli articoli 24 e 25 che rivedremo al momento opportuno.

È invece nella impostazione nuova che vi è una distinzione.

Ora, su quale criterio si basa la nuova impostazione? Sulla diversa valutazione che si da a coloro che si presentano al concorso per questo o quello strumento. È esatta tale impostazione differenziale? Questo è il dubbio che sorge. Lo affido all'attenzione del rappresentante del Governo ed alla discussione della Commissione.

ARENELLA. La nostra preoccupazione principale è che, in definitiva, uno degli stessi cardini su cui si articola il progetto riguardante l'avanzamento, metta in strettissima correlazione con quest'ultimo – più che tutto ciò che concerne il servizio – il tipo di strumento; cioè, la carriera viene legata in maniera chiara più che a tutta l'attività militare, al tipo di strumento che si suona.

Infatti, si è promossa la suddivisione dei musicanti in prima, seconda e terza categoria. Considerando che l'aspirazione principale di ogni militare, e per conseguenza anche di coloro che fanno parte del corpo musicale, è quella di pervenire al massimo grado, ritengo che, così com'è articolato il disegno di legge in questione, per molti militari (non esito a dire il 75 per cento) questa aspirazione non si realizzerà mai. Infatti, esaminando la condizione di avanzamento dei musicanti, vediamo che per i primi strumenti v'è la possibilità di pervenire al grado di maresciallo maggiore o maresciallo di I classe, mentre per coloro che non appartengono né alla prima né alla seconda categoria non esiste la suddetta possibilità.

D'altra parte, la complessità del problema ci deve far riflettere. Onorevoli colleghi, quasi sempre, un musicante è in grado di suonare un determinato primo strumento, spesso però, benché egli sia in grado di farlo, ne esiste già un altro come primo strumento. Quindi, il fatto di suonare uno od altro strumento non sempre dipende da una capacità manifesta o potenziale del singolo, ma dal direttore responsabile della banda, che in pratica assegna i compiti di competenza. Inoltre, per un concerto bandistico, nell'ambito e nel contesto di tutta l'opera musicale, non possiamo partire dalla considerazione che uno strumento sia decisamente più importante di un altro; questa distinzione sarebbe pericolosa.

Mi permetto aprire, a questo punto, una parentesi. Un clarinetto può anche tirare fuori una nota nell'ambito di un sedicesimo di fuori tempo: soltanto l'orecchio del maestro è capace di rendersene conto. Ma in generale ciò non avviene. Immaginate invece che il timpanista si anticipi con una scarica di colpi nell'esecuzione per esempio della Bohème: questo metterebbe a soqquadro l'intera banda.

PRESIDENTE. Vorrei fare una interruzione. Anche nelle orchestre sinfoniche il primo violino è come la prima donna.

ARENELLA. Certo, noi possiamo dire che il direttore della banda – al quale abbiamo dedicato ben sette articoli del disegno di legge – non è paragonabile al suonatore di uno strumento. Ma il punto è un altro. Facciamo un esempio. Per la prima categoria, il clarinettista soprano in Si bemolle, incaricato di fare il clarinettista principale, lo fa perché è stato assegnato a quel compito. Un altro clarinettista, invece, non lo fa, pur avendo le stesse capacità, perché il direttore non ritiene che vi siano due clarinettisti principali. Nel regolare la loro carriera, noi non partiamo dalle capacità degli elementi, ma dal compito loro assegnato. Mi sembra pericoloso adottare un altro metro.

Inoltre, creando questa situazione differenziata nell'ambito del corpo bandistico, noi veniamo a sconvolgere anche tutto il suo attuale

ordinamento. Infatti il timpanista o il tamburo, la cui carriera è legata a tutto un complesso di elementi, tra cui gli anni di anzianità e la disciplina, a causa di questo provvedimento si vedrebbe collocato in una situazione tale da impedirgli di raggiungere il suo obiettivo; inoltre, detto provvedimento praticamente permetterebbe a chi l'altro giorno era sergente (e qui entriamo nel campo della disciplina militare), di fare un salto e sopravanzarlo di grado, soltanto perché suona un certo tipo di strumento. Pertanto, non posso non nutrire in proposito grandi perplessità.

Comprendo che in tutte le cose è necessario un elemento di incentivazione. Noi lo abbiamo previsto per il direttore: abbiamo, cioè, stabilito un controllo periodico delle sue capacità. Eppure, noi non possiamo, nell'ambiente militare, assegnare il compito dell'incentivazione alla circostanza di suonare uno strumento come primario o come secondario. L'incentivazione va, invece, ricercata altrove. Essa potrebbe essere costituita dalla indennità musicale, per cui se il trombone in si bemolle ha bisogno dei polmoni oltreché della competenza, meriterà una indennità di 3.000, mentre, invece, il piattista, che non fa uso dei polmoni in ordine al suo strumento, avrà una indennità musicale diversa.

Ma sul piano artistico stiamo attenti, perché oltretutto possiamo avere – sono tutti maestri in genere – un soggetto che per esigenze di lavoro suona un determinato strumento, ma al di là di quello strumento v'è tutta una preparazione. Mi ricordo un episodio di tanti anni fa: il celebre maestro Caravaglios esaminava due concorrenti alla direzione di una banda musicale di giovani a Napoli. Ebbene la partitura così come si presentava, a uno dette la facoltà di dirigere meglio ed all'altro, in quel momento, non lo fece rendere e Caravaglios pervenne alla condanna del secondo; il quale poi, allorquando si conobbero le qualità che aveva e chi era, si mise al piano e dette una prestazione veramente impressionante.

Quindi non possiamo agire con leggerezza nella fissazione di questi criteri, perché v'è da valutare il soggetto, come maestro e come militare.

La materia che è al nostro esame, come i colleghi avranno già compreso, è interamente tecnica, nel senso che essa deve essere approfondita tenendo presente quelle che sono le esigenze di un corpo musicale, inquadrato però nel contesto della disciplina e della vita militari. È quest'ultima qualificazione che rende il problema che stiamo esaminando anche politico in quanto dobbiamo ben riflettere al fatto che la categoria interessata non può esprimere liberamente il suo parere e deve rivolgersi al Parlamento per chiedere che si faccia giustizia sul punto delle carriere.

La proposta di rivedere questo punto che è il punto fondamentale che ha creato molto malcontento, non solo, ma serie preoccupazioni, può investire certi principî, sui quali bisogna stare molto attenti, cioè differenze e sperequazioni nell'ambito delle carriere.

In ogni caso, se da parte del Presidente, del Relatore e del rappresentante del Governo viene accolta la nostra proposta di approfondimento di questo punto cardinale della materia, allora ci metteremo all'opera per vedere in quale modo si potrà colmare questa lacuna.

Diversamente, ci riserviamo in via subordinata di presentare un emendamento a questa specie di tabella, emendamento che, a mio giudizio, se accolto senza modificarlo gran che, potrebbe permettere a tutti i musicanti, maestri e non, di arrivare al grado ambito, anche se dopo molti anni, di maresciallo di prima classe.

Detto questo, onorevole Presidente, c'è l'altra questione dell'età del direttore. Abbiamo qualche dubbio sui settantenni.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Evidentemente il collega non ha mai visto sfilare la banda dell'Aeronautica: il suo direttore – che ha settanta anni – marcia innanzi a tutti, è il più impettito, il più convinto di sé. Faccio appello a chi ha avuto l'occasione di vederlo.

ARENELLA. Onorevole Sottosegretario, per principio non sono contro i settantenni e contro coloro i quali a settanta anni marciano con il petto in fuori come ella ha rilevato. In ogni caso non mi sembra giusto che, lasciando aperta questa porta, si scoraggi tutto un altro settore, quello che aspira a prendere la bacchetta in mano e diventare direttore. Invece siamo favorevoli ad un'altra soluzione: a sessanta anni basta, si vada a casa e poi ci si dia alla musica per affrontare temi classici e belli.

Ringrazio per avermi seguito.

ABATE. Le perplessità dell'onorevole Arenella debbono essere convenientemente soppesate. Mi permetto, pertanto, di chiedere all'onorevole Presidente se v'è la possibilità di rinviare, non troppo alle calende greche, la discussione di questo disegno di legge, nominando un comitato ristretto al quale partecipino tutti gli esponenti dei gruppi. Faccio appello alla sensibilità del rappresentante del Governo, in modo che questo argomento possa essere più attentamente vagliato.

Tutte le perplessità dell'onorevole Relatore e dell'onorevole Arenella, sono perplessità che ci trovano concordi.

A nome del gruppo socialista chiedo il rinvio e la nomina di un comitato ristretto.

CUTTITTA. Desideravo chiedere la parola per parlare di alcuni argomenti che ha illustrato l'onorevole Arenella e che mi trovano perfettamente concorde.

Ho presentato un emendamento che, se dovesse ricevere la vostra approvazione, toglierebbe ogni preoccupazione. Noi ci troviamo in presenza dell'articolo 18, che stabilisce che al grado di maresciallo maggiore possono giungere solo quelli che appartengono alla prima categoria; quelli della seconda categoria possono giungere al grado di maresciallo capo; quelli della terza categoria si fermano a maresciallo semplice.

E non basta, onorevoli colleghi. Richiamo la vostra attenzione sulla tabella *B* che è allegata alla legge. Guardate il trattamento che viene fatto a questi militari: non solo si preclude ad essi di giungere al grado di maresciallo maggiore, ma si stabiliscono delle permanenze nel grado che sono veramente offensive.

Il brigadiere o sergente maggiore, per esempio, promosso maresciallo, se appartiene alla prima categoria *A* deve avere cinque anni di permanenza nel grado; se appartiene alla prima categoria *B*, deve avere sei anni; se appartiene alla seconda categoria *A*, otto anni; se è invece della seconda categoria *B* deve attendere dieci anni per essere promosso. Dodici anni sono necessari a coloro che appartengono alla terza categoria *A*, e quattordici anni per quelli della terza categoria *B*.

La legge, se mi è lecito dirlo, è costruita come un cappio. Quindi sono contrario al rinvio e propongo di accogliere il mio emendamento, con il quale viene soppressa questa così ingiusta tabella, e viene sostituito l'articolo 18 con il seguente: « L'avanzamento dei musicanti fino al grado di maresciallo maggiore o maresciallo di I classe ha luogo quando essi abbiano compiuto le permanenze di grado a fianco indicate:

carabiniere o aviere scelto, 2 anni di permanenza;

appuntato o primo aviere scelto, 2 anni;

vice brigadiere o sergente, 5 anni;

brigadiere o sergente maggiore, 3 anni;

maresciallo 'alloggio o maresciallo di terza classe, 7 anni ».

In realtà, la tabella viene riportata, ma unificata. A mio parere, non v'è bisogno di discriminazione. Sottopongo il mio emendamento con la massima serietà all'attenzione dei colleghi, perché esso toglierebbe qualsiasi scrupolo dalla nostra coscienza.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Qual è il principio formativo in base al quale ella sostiene questa tesi del livellamento generale?

CUTTITTA. Onorevole Sottosegretario, il collega Arenella ha dato poco fa una spiegazione abbastanza tecnica. Egli ha detto che la discriminazione è sì incentivo, ma che potrebbe benissimo essere sostituita con una indennità speciale, *ad hoc*. Volete sapere cosa penso veramente? Avrei fatto una legge diversa: tutti soldati, tutti appuntati – i musicanti – senza grado.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In tal modo, onorevole Cuttitta, i concorsi sarebbero andati deserti.

CUTTITTA. L'articolo 18 ci lascia veramente perplessi per le ingiustizie che contiene. Propongo con convinzione il mio emendamento, e insisto perché sia discusso.

GORRERI DANTE. Vorrei ricordare la proposta del collega Abate di formare un comitato ristretto, per poter discutere più compiutamente, data la complessità del provvedimento al nostro esame, tenendo conto anche dell'emendamento già presentato dal collega Cuttitta e degli emendamenti presentati dal Governo.

Ho fatto parte per dieci anni di un corpo bandistico, e anche di una banda militare, in condizioni e tempi diversi. Le bande si componevano di effettivi, di leva e di richiamati. Però cosa distingueva gli uni dagli altri? Non certo lo strumento suonato, bensì il criterio della capacità. Infatti, v'erano richiamati che diventavano primi clarini, per esempio; v'erano poi quelli di leva che potevano anch'essi giungere ai primi strumenti. Noi eravamo divisi nelle categorie da canto, da armonia e da accompagnamento. Si aveva uno stipendio e la facoltà di andare a suonare anche nei concerti pubblici, cioè fuori della caserma, godendo di particolari permessi.

Ora invece, per far carriera, bisognerebbe cambiare di strumento? Ma ciò non può dipendere dalla facoltà del singolo, bensì da tante circostanze diverse. Esistono delle caratteristiche particolari che non offrono la possibilità di cambiare categoria e migliorare la propria condizione, cambiando strumento. Sono necessari anni interi, per formare un bravo suonatore, come avviene per un bravo atleta o per un cantante lirico. A un certo momento, il suonatore può desiderare di perfezionarsi, o di fare un gran passo avanti,

diventando maestro. Ed ecco perché si dovrebbe ammettere anche il principio del congedo volontario: se eventualmente ci si vuole ritirare, che questa facoltà sia accordata! Non sarebbe giusto non offrire possibilità di carriera a quella persona che, appartenendo ad una banda, si renda conto di poterne diventare il direttore. Bisogna assolutamente ammettere anche questa possibilità. In tal caso, aiuteremo gli interessati a studiare e a migliorare perché avremo promosso per loro una chiara prospettiva.

In sostanza, ritengo che la formazione di un comitato ristretto sarebbe di grande aiuto, per risolvere i problemi insiti nel provvedimento e per migliorare l'insieme. In caso contrario, non esito a credere che l'applicazione del disegno di legge incontrerebbe serie difficoltà e numerose critiche.

ABELLI. Mi dichiaro decisamente contrario alla forma di avanzamento prevista nel disegno di legge (in ciò concordando con quanto asserito dal collega Cuttitta), basata cioè sulla differenza di strumento. Non vedo perché dovremmo limitare la carriera dei musicanti. Se ben ricordo, in questi ultimi venti anni, i direttori hanno avuto il vantaggio di poter passare dal grado di sottotenente a quello di maggiore, mentre invece per i musicanti, con questo disegno di legge, sono previsti dei peggioramenti.

Sono, altresì, contrario in considerazione del fatto che questo nuovo sistema di avanzamento comporterebbe notevoli sperequazioni nei confronti della situazione attuale: nel giro di un anno e mezzo, infatti, elementi che oggi possiedono un grado inferiore, passerebbero ad un grado superiore rispetto a coloro che oggi sono di grado superiore a loro.

Mi viene anche segnalato che tutti quelli che erano delle bande presidiarie e che sono passati al servizio normale, hanno la possibilità di arrivare al grado di maresciallo maggiore.

Anch'io non sono riuscito a capire il fatto che il direttore della banda dell'aeronautica a settanta anni marci impettito. Mi compiaccio con lui, vorrei anch'io marciare impettito davanti a una banda musicale alla sua età, ma non comprendo perché i limiti di età siano fissati a 65 anni. Se è necessario, fissiamo un nuovo limite per cui si arrivi magari a 75 anni. Se, tuttavia, fissiamo il limite di età a 70 anni, poi facciamo un'eccezione per i settantenni, evidentemente se io marcio impettito a 75 anni, facciamo un'eccezione per i settantacinquenni. Voglio dire che si tratta di norme troppo elastiche. Se c'è una legge che stabilisce il limite di età a 60 anni, non credo che possa essere fatta oggi una eccezione.

Sono perfettamente d'accordo con la proposta di nominare un comitato ristretto, che però abbia il mandato specifico di modificare questi articoli.

DE MEO. Desideravo sollevare un'eccezione circa il principio innovatore che verrebbe instaurato con questo disegno di legge in merito all'avanzamento. Non mi pare che sia un principio accettabile, perché chi svolge delle attività dovrebbe avere un trattamento di favore di fronte al soldato semplice. E questo non è giusto. La promozione di un militare non è mai legata esclusivamente alla specialità che esercita. È una norma, forse la più importante, ma da inquadrare nel complesso delle norme che presiedono alla vita militare. Noi non possiamo legare l'avanzamento allo strumento, sia per non deprimere la vita già grama di queste bande, sia per non creare sperequazioni che a lungo andare determinerebbero delle diserzioni.

Sono favorevole alla nomina del comitato ristretto, però, auspico che si decida in sede di Commissione fin da oggi che votiamo contro questo sistema di avanzamento, altrimenti il comitato ristretto riporterebbe in discussione tutto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non è che avessi previsto le obbiezioni or ora esposte dagli onorevoli colleghi, tanto è vero che aveva preannunciato anch'io alcune perplessità. Mi corre l'obbligo di mettere in evidenza i risultati che si conseguirebbero se si cambiasse criterio.

Prima di tutto il concetto che presiede all'avanzamento di tutti gli statali, ad eccezione degli insegnanti, è il concetto del ruolo chiuso, e in questa concezione del ruolo chiuso rientrano anche i militari, per cui nell'avanzamento quando vi sono dei gradi il cui ruolo è indicato da un numero, è impossibile superare quel limite, tanto è vero che si è creata la categoria « a disposizione ». Vi sono termini limitativi che vanno al di là della capacità. Se l'organico dei generali è completo, il colonnello per la promozione deve aspettare che si formi la vacanza.

Collega Arenella, la richiamo né più né meno che a questo concetto. Vogliamo scardinare questo ordinamento?

Debbo ricordare che anch'io ho espresso le mie perplessità.

C'è anche nella tabella *A*, meno che per uno o due strumenti, il correlativo primo stru-

mento, secondo strumento, terzo strumento; il che vuol dire che v'è una gradualità anche nella banda. Ed è evidente che fino a quando è occupato il posto di primo clarinetto, non ve ne può essere un altro primo; bisognerà che il primo clarinetto vada in congedo o che una commissione decida in merito.

Questo come primo concetto.

Ma vediamo un altro punto: non è esatto che gli attuali musicanti vedano preclusa o distrutta la loro legittima aspirazione di progresso nella carriera. L'articolo 25 sovviene a questa preoccupazione. Tutti possono raggiungere il grado a cui avevano diritto ad aspirare.

Terzo punto: quanto al fatto del settantesimo anno di età o meno, credo che non lo raggiungerà nessuno, nonostante la capacità dell'attuale direttore della banda dell'Aeronautica.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il maestro Di Miniello.

LEONE RAFFAELE, *Relatore.* V'è poi l'elemento della valutazione. La commissione può giudicare: il direttore può risultare inidoneo non soltanto alla direzione, ma anche alle esigenze della vita militare. E allora sarà messo a riposo prima del settantesimo anno di età.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei esporre alcune tesi, per le quali sono in disaccordo con parte dei colleghi. In primo luogo, vorrei precisare che v'è una differenza di impostazione tra quanto sostiene il Relatore di questo disegno di legge ed altri gruppi o settori. L'onorevole Leone, in pratica, mentre si dichiara favorevole allo svolgimento dell'*iter* ordinario del disegno di legge, avanza alcune obbiezioni sotto l'aspetto sociale, tecnico-militare, e anche scolastico. Ove la sua tesi trovasse accoglimento da parte della maggioranza, si potrebbe promuovere un maggiore approfondimento in sede di esame dell'articolo 18, quando cioè si porrà il problema dell'avanzamento; allora, sarà anche possibile trovare delle formule tecnico-giuridiche che valgano ad accogliere anche le istanze di ordine sociale.

Diverge da questa opinione la tesi sostenuta dall'onorevole Arenella, sulla quale si è inserita la richiesta di un comitato ristretto. Detta tesi vorrebbe capovolgere completamente il sistema, studiato con attenzione dai Ministeri dell'interno, delle finanze e della difesa, con l'intendimento di risolvere l'esigenza di ammodernare gli organici, rendendoli più aderenti alle esigenze di ordine tecnico e artistico, per quanto riguarda il personale delle bande dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri. A questo proposito debbo dire che se dovesse prevalere tale tesi, l'intero disegno di legge verrebbe ad esserne sconvolto.

Si è partiti dal presupposto che non si debba rimanere sul piano strettamente tecnico e gerarchico per una ragione ben importante: l'assoluta impossibilità – se non si provvede ad una sistemazione per categorie sufficientemente garantita dal punto di vista giuridico e del trattamento economico – di disporre degli elementi necessari, poiché nel sistema di reclutamento volontario nessuno si orienterebbe verso l'esercito e l'arma dei carabinieri, trovando nel mercato di lavoro più favorevoli possibilità di impiego.

Ho voluto fare questa premessa lasciando alla responsabilità della Commissione di stabilire se debba vincolarsi o meno la risoluzione dei problemi alla nomina di un comitato ristretto. Ho voluto precisare che lo spirito informatore di questo disegno di legge è propriamente quello che si ricava dalla relazione introduttiva.

Nella determinazione degli organici, il personale è stato ripartito in categorie. La ripartizione è determinante ai fini del reclutamento e dell'avanzamento, in quanto l'importanza maggiore o minore della categoria di appartenenza influisce sia sul grado iniziale e su quello terminale della carriera, sia sulla celerità della carriera stessa.

Ove questo principio fosse sconvolto, il disegno di legge subirebbe un vero e proprio trauma.

A meno che i colleghi della minoranza non vogliano indicare un provvedimento che, articolato in modo organico, consenta di formare dei complessi bandistici veramente artistici. Non abbiamo bisogno (parlo anche in riferimento ai *festivals* annuali delle bande musicali di tutti i paesi) di avere dei pennacchi e delle divise, che coreograficamente ci consentano di dare spettacolo, bensì di un corpo musicale militare, in cui si associno le due esigenze di essere militari e dei bravi artisti. E siccome ciò non è possibile che secondo un sistema di riordinamento, noi riteniamo che quello prospettato nel disegno di legge in questione, sia il migliore. Ripeto, però, che se ha per fine l'elaborazione di un progetto migliore, noi siamo favorevoli alla nomina del comitato ristretto. Se invece la finalità fosse altra, cioè quella di sconvolgere l'intero piano di riordinamento, il parere del Governo sarebbe contrario.

CUTTITTA. Vorrei precisare all'onorevole Leone che nel mio emendamento non è contemplato un ruolo chiuso, ma aperto. La limitazione avviene soltanto per categoria, non v'è limitazione di organico. Al rappresentante del Governo, infine, vorrei dire che le limitazioni da me proposte, migliorando le condizioni di carriera dei musicanti, li incoraggiano ad arruolarsi.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il ruolo chiuso non è in quel concetto. Quello è il vecchio tipo, anteriore al 1946. Il nuovo ruolo chiuso si ha quando un posto è comunque occupato da una persona *hic et nunc*.

ARENELLA. Non mi pare che da parte di alcuno sia stata espressa la volontà di contestare la bontà del ruolo aperto. Noi siamo fautori del ruolo aperto, e in tal senso il provvedimento offre questa possibilità.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. No!

ARENELLA. Come no! Si tratta di definire più precisamente anche questo punto. Per quanto attiene all'intervento dell'onorevole Guadalupi...

PRESIDENTE. Ma lei ha chiesto la parola per un chiarimento; non per replicare al rappresentante del Governo!

ARENELLA. Volevo chiarire in sostanza che la nostra preoccupazione maggiore, onorevole Guadalupi, è che non si finisca sul terreno dei principî. Noi siamo qui, comunque, rappresentanti sovrani e pertanto abbiamo il diritto di dare il nostro contributo e di richiamare e di approfondire una determinata materia affinché non commettiamo un errore di leggerezza, anche se non intenzionale, nel campo della problematica musicistica.

PRESIDENTE. Onorevole Arenella, sono convinto che qualsiasi errore non sarà mai un errore di leggerezza; saranno sempre un errore in buona fede ed un errore di impostazione diversa che possono essere superati da altre impostazioni preferite ed accettate.

L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di poter parlare.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La Commissione nella sua autonomia può prendere le decisioni che vuole. Il Governo ha già espresso il proprio parere: è contrario alla nomina di un comitato ristretto che debba capovolgere il criterio informatore del provvedimento di legge.

ABATE. Ritengo che, proprio a norma del Regolamento il comitato ristretto sia lo strumento più idoneo per operare la chiarificazione necessaria tra le tesi in discussione per tentare una soluzione unitaria. Mantengo perciò la mia proposta di procedere alla nomina del comitato ristretto.

PRESIDENTE. Questa proposta contrasta con quella fatta dall'onorevole Arenella, nella quale era implicito che il Comitato ristretto avesse il mandato di operare il sommovimento dell'intero disegno di legge.

ABELLI. Non dico che si debba arrivare a sconvolgere il disegno di legge. Ma ritengo che il comitato ristretto debba avere il mandato di esaminare e modificare l'articolo 18, tenendo presente quanto è stato detto in questa sede e contemperando alcune esigenze. Questo sarà il compito del comitato ristretto. Se il comitato ristretto non ha il compito di modificare l'articolo 18, è inutile costituirlo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che stiamo svolgendo una discussione oziosa. Nel comitato ristretto, infatti, saranno rappresentati tutti i gruppi ed i componenti di essi faranno un attento esame delle varie soluzioni possibili e riferiranno alla Commissione o presentando una proposta unitaria o formulando le diverse alternative, sulle quali la Commissione delibererà. Ritengo pertanto opportuno il ricorso alla nomina di un comitato ristretto. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Abate.

(*È approvata*).

Comunico che ho chiamato a far parte del comitato ristretto, oltre il Relatore, Leone Raffaele, i deputati: De Meo, Fornale, Arenella, Abate, Abelli, Cuttitta e Durand de la Penne. Naturalmente il rappresentante del Governo sarà presente alla riunione, portando anche altri elementi in aggiunta a quelli che ha già esposto. Sarà pure presente il vostro Presidente.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri: Nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica iscritti nel ruolo d'onore », già approvata dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 25 giugno 1964.

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Già in sede referente, ho illustrato le linee di questa proposta di legge, approvata in sede legislativa al Senato. Quindi ricapitolerò brevemente gli elementi che ne sono alla base.

I colleghi ricorderanno che nell'applicazione della legge 7 novembre 1962, n. 1598, che, in realtà, sostituiva un articolo della fondamentale legge sull'avanzamento – cioè l'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, numero 1137 – a causa del comma quinto si concretò una situazione di sperequazione per alcuni ufficiali del ruolo d'onore. Quel comma quinto suona, infatti, come segue: « Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di prima categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità ».

Cioè, in altre parole, mentre a tutti gli ufficiali del ruolo d'onore, si consentivano tre e perfino quattro promozioni, agli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento – anche se superinvalidi – veniva limitato il numero delle promozioni.

Rilevando questa specie di stato di inferiorità – che contrastava con il principio della parità espresso nelle leggi precedenti – i senatori Palermo, Carucci, De Luca e Roffi hanno studiato un emendamento nella forma di questa proposta di legge, che ripristina il diritto degli ufficiali di complemento del ruolo d'onore a godere la parità con gli altri ufficiali.

Pertanto, si coglie l'occasione dell'emendamento del quinto comma della legge 7 novembre 1958, per riformarla interamente. Tale iniziativa mi sembra opportuna, anche perché viene ripristinato un altro fondamentale principio, quello cioè di poter conseguire nel ruolo la terza promozione.

Mi pare che la proposta di legge possa e debba ottenere il nostro parere favorevole. Pur prevedendo io stesso il verificarsi di una specie di « ammassamento » nei gradi superiori (fra i generali, intendo dire) con questa terza promozione, tuttavia debbo sottolineare che ciò risponde ad un principio di equità, e chiedo, pertanto, ai colleghi che si superi questa preoccupazione e si voti a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUERRIERI FILIPPO. Ho una grande simpatia per i feriti di guerra, e una simpatia ancora maggiore per gli invalidi mutilati di guerra. Riconosco che hanno ben meritato dalla Patria; che debbano non solo essere risarciti del danno patito, ma anche considerati con particolare riguardo, sotto il profilo della carriera. Essi sono stati feriti, sono invalidi, non possono continuare fisicamente la loro carriera. È giusto che sia presa nella dovuta considerazione questa loro impossibilità fisica, non solo indipendente dalla propria volontà, ma dovuta appunto a cause di guerra. Quindi, comprendo, e ho sempre apprezzato per questa loro posizione, i diritti e privilegi loro accordati, anche in ordine alla carriera.

Ma ho, tuttavia, l'impressione che si proceda ad una supervalutazione, per quanto riguarda la carriera. Rimane una loro posizione, direi ideale, che nessuno vuole adombrare. Mi sembra però che si esageri un poco. Se arriviamo ad accordare le quattro promozioni, giungeremo al punto di vedere un capitano diventare generale di divisione. Io non sono contrario al folto numero dei generali, ma con questo provvedimento ne faremmo veramente una folla. È vero che essi non sono in attività di servizio; è vero che tante volte saranno in condizioni fisiche di non poter neanche indossare la loro divisa; tuttavia, mi pare che questo numero sia eccessivo, anche in ragione al merito. Mi pare che vi sia una certa sperequazione, nella valutazione dei meriti di guerra.

Supponiamo di ricevere una ferita. Qualche volta è Dio che la manda, perché si risolve in una liberazione. È comunque un merito. Si riceve una medaglia al valore; anche questa, è Dio che la manda. Ma è un merito maggiore. V'è una certa differenza tra la ferita che viene e la medaglia che è guadagnata: l'una dipende sempre dalla guerra, per l'altra, invece, concorre la partecipazione determinante della propria volontà, nel senso del dovere. Ora, onorevoli colleghi, non vi pare che sia un po' ingiusto che alla medaglia al valore d'oro o d'argento, si attribuisca un riconoscimento minimo, che non si riflette sulla carriera? Non si viene promossi da tenente a capitano per la medaglia ottenuta, ma per la propria capacità.

Io trovo ingiusta questa differenza. Con ciò, non voglio diminuire i meriti degli uni e aumentare quelli degli altri, o metterli umanamente sullo stesso piano (chi ha fatto la

guerra mi segue perfettamente). È vero, la medaglia è una fortuna, e una fortuna è la ferita. Cerchiamo, pertanto, moralmente, di riavvicinarle. Diamo pure a questi invalidi di guerra un dono, un riconoscimento, un atto di gratitudine; ma accordare quattro promozioni, senza esami di indennità fisica o professionale, soltanto perché sono degli invalidi, mi pare che sia eccessivo.

Non vorrei che queste mie parole suonassero offesa agli invalidi di guerra. Mi pare che tra tutti gli uomini che hanno fatto la guerra vi sia un certo concetto di eguaglianza, di parificazione fra medaglia o non medaglia.

Mi sono trovato a vivere in mezzo ai decorati al valore e vi testimonio che si è parlato molto di queste promozioni; se ne è parlato con un senso di rammarico. Si è detto: perché questa sperequazione? In fondo queste nostre medaglie, le abbiamo guadagnate o non le abbiamo guadagnate? Consentiamo che in linea di massima siano state guadagnate. Orbene, quando fate delle leggi come questa, voi mettete – senza volerlo, per l'amor di Dio! – in una situazione di spirituale e morale inferiorità altri che hanno forse egualmente meritato la gratitudine del loro paese.

La mia coscienza mi impone di dire tutto questo, a costo di non apparire simpatico.

CUTTITTA. Questa mattina, ho la fortuna di essere preceduto da colleghi che dicono ottimamente quello che avrei voluto dire io. Prima è stato l'onorevole Arenella, adesso è stato l'onorevole Guerrieri che mi ha vivamente impressionato. Quindi mi limito a presentare un emendamento che concerne l'avanzamento del colonnello: prima promozione a colonnello, seconda promozione a generale, poi promozione a generale di divisione e infine promozione a generale di corpo d'armata. Così noi abbassiamo il significato del grado militare. Trovo che è veramente una esagerazione. Gli ufficiali in servizio permanente quando vanno a riposo, hanno diritto ad una sola promozione; quando un colonnello lascia il servizio, lo lascia con un libretto pensioni e con le sue note che dicono se è stato un buono o un cattivo colonnello. Se è stato un buon colonnello, può avere l'idoneità a fare il generale di brigata, ma generale di divisione no, perché non avendo fatto nessun servizio nel grado conseguito in congedo, non si può promuoverlo a generale di divisione. Ma si dirà che qui si tratta di una questione onorifica. Va bene, ma anche per i gradi onorifici non si deve esagerare. I colonnelli dei ruoli d'onore si accontentino di due promozioni.

Nella magistratura, quando un magistrato va in pensione, gli viene attribuito il grado successivo, a titolo onorifico.

Pertanto ho presentato un emendamento.

ABELLI. Mi pare che la obiezione sia veramente valida.

Il problema della mutilazione è un problema di cui va tenuto conto. Ne teniamo troppo poco conto, come non teniamo conto della realtà, cioè della diminuita capacità lavorativa dell'individuo e della impossibilità di rifare la propria vita attraverso pensioni che sono, in questo momento, irrisorie.

Sono anch'io contrario a questa proposta di legge, se non verrà emendata.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, resto veramente sorpreso non delle parole dell'amico Guerrieri, ma delle conseguenze tirate dai colleghi Cuttitta ed altri. Nell'intervento del collega Guerrieri c'è una grande aspirazione, e cioè che tutta la legislazione riguardante l'avanzamento degli ufficiali tenga finalmente in dovuto conto le medaglie al valore. Questo è un argomento che mi alletta. Ma con l'emendamento Cuttitta non si mira soltanto a correggere la proposta di legge Palermo, bensì gli articoli della legge n. 1598.

Con la proposta di legge Palermo – poiché la legge n. 1598 aveva introdotto una discriminazione fra gli ufficiali in servizio effettivo e quelli di complemento – si tende a correggere questa sperequazione e ripristinare il principio dell'uguaglianza. Tuttavia si prevede un limite, affermando nel comma 6°: « ... purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo ».

Non è il caso di cogliere l'occasione per correggere la legge n. 1598 *in pejus*, mi sembra.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel corso della seduta del 9 settembre scorso, proprio per approfondire questo argomento, proposi di riservarmi il giudizio di merito, quando la Commissione avrebbe discusso in sede legislativa. Già allora era nostra preoccupazione ispirarci ad un principio di coerenza, non soltanto per allinearci con quanto aveva già approvato il Senato, ma anche per approfondire le ragioni di merito che avevano spinto il senatore Palermo a predisporre la proposta di legge relativa alla correzione della legge 7 novembre 1962,

n. 1598, che modifica l'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

In sede di dibattito della proposta di legge Palermo, che poi fu abbinata alla proposta del senatore Lessona, emerse la chiara intenzione (com'è stato ben ricordato dal Relatore onorevole Leone) di procedere alla modifica dell'articolo 120 della legge n. 1137, allo scopo di consentire una terza promozione svincolata dalla prestazione ora richiesta di cinque anni di servizio dopo la seconda promozione, e cioè alle stesse condizioni nelle quali sono conferite le precedenti promozioni.

Una modifica ulteriore riguarda gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore che sono titolari di pensioni di prima categoria, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, per i quali viene prevista una quarta promozione, secondo condizioni ben precise.

Con la legge n. 1598, praticamente, si era introdotta una disposizione restrittiva soltanto per gli ufficiali del Ruolo d'onore provenienti dalla categoria di complemento. Ora, il legislatore riconosce di aver commesso un errore di ordine tecnico legislativo e intende, grazie a questa proposta di legge, correggerlo. Cioè, la voluta modifica della legge n. 1598 si riferisce solo a quella parte dell'articolo 120 della legge n. 1137 che aveva escluso gli ufficiali del complemento. Per il resto, rimangono salvi tutti quei precetti che il legislatore aveva già nel novembre 1962 chiaramente esposti.

Mi associo all'onorevole Leone, riconoscendo che i motivi esposti sono validissimi. Esprimendo il mio assenso, desidero affermare che il Governo si muove in questa direzione per esaltare i valori del sacrificio che le Forze armate compiono in tutti i tempi, in guerra ed in pace.

PRESIDENTE. Passo all'esame dell'articolo unico ricordando che il deputato Cuttitta ha presentato un emendamento soppressivo del quarto e quinto comma.

Do lettura del testo dell'articolo unico:

« L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale sostituito dalla legge 7 novembre 1962, n. 1598, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuti cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel csso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturata una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, con almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Gli ufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorché si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere *a*) e *c*).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento, possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento ai sensi del presente articolo sino al grado di colonnello, purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio ».

L'onorevole Cuttitta insiste nel suo emendamento?

CUTTITTA. Si, signor Presidente, intendo mantenere l'emendamento. Esso è limitativo, ma mantiene però per gli ufficiali di complemento una posizione di parità rispetto agli ufficiali effettivi, con la stessa tutela e gli stessi diritti. Col mio emendamento, introduco un elemento differenziale circa il numero delle promozioni. Mentre il collega Palermo propone 4 promozioni, io mi limito a proporne 2, ma il tutto rimane invariato, dal momento che ufficiali di complemento ed ufficiali effettivi restano sul medesimo piano. Si tratta semplicemente di un differente criterio di valutazione: ritengo che quattro promozioni siano troppe, e che due sarebbero sufficienti.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi, che con la legge n. 1598 fu introdotto questo concetto: che per gli ufficiali del Ruolo d'onore è possibile l'avanzamento al grado di colonnello, solo se titolari del libretto di superinvalidità, cosa che non risultava nella precedente legge n. 1137. È stato proprio il desiderio di ovviare a questa sperequazione che ha spinto i colleghi senatori a formulare la proposta di legge attualmente al nostro esame.

Una sperequazione esiste anche tra ufficiali di complemento e ufficiali in servizio effettivo, in quanto agli effettivi spettano quattro promozioni, mentre a quelli di complemento soltanto due.

Perciò la proposta di legge dei senatori Palermo ed altri innova alle disposizioni della legge n. 1598 e modifica l'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per commi. Pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del quarto comma, del quale l'onorevole Cuttitta ha chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del quinto comma, del quale l'onorevole Cuttitta ha chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

Avverto che, pertanto, l'articolo unico è stato approvato nella sua formulazione originaria.

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge Caiati ed altri: Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622 e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (1458); Bozzi e Ferioli: Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (1680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge rispettivamente n. 1458, a firma dei deputati Caiati, Leone Raffaele, Buffone, Lenoci, Fornale concernente le modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622 e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dell'Esercito e n. 1680, a firma dei deputati Bozzi e Ferioli, concernente la modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, entriamo ancora una volta nel terreno minato delle modifiche alle leggi di avanzamento. Cercherò di risparmiarvi il cappello introduttivo della relazione per spiegarvi le linee essenziali del progetto di legge; la parte sostanziale deve essere meglio lumeggiata, e gli onorevoli colleghi devono cogliere l'urgenza della legge che investe il problema veramente molto delicato dell'avanzamento di una serie di ufficiali – in particolare capitani – che attendono da molti anni la promozione.

Come i colleghi sanno, nell'approvare il riordinamento dell'Esercito fu stabilita la creazione di un ruolo speciale in aggiunta a quello normale. Al momento della creazione dei due ruoli, si lasciò agli interessati stessi la scelta del ruolo al quale sarebbero appartenuti, senza che tale scelta avvenisse di autorità. Le attese erano molteplici: si pensava che molti avrebbero optato per il ruolo speciale, e che – in tal modo – le promozioni e la carriera nel ruolo normale sarebbero state facilitate. Ma così non è stato, ed oggi

la situazione è critica: ci sono dei capitani di fanteria, dei servizi di Amministrazione e di Sussistenza, che con 22-24anni di anzianità di spalline, ancora attendono la nomina a Maggiore, quando i colleghi delle altre Armi e Servizi conseguono tale grado in media dopo 14-16 anni dalla loro immissione in carriera.

La proposta di legge del nostro Presidente Caiati interviene per ovviare a questo increscioso stato di cose, ed io principalmente mi riferisco al testo di questa proposta, benché essa sia abbinata alla proposta di legge n. 1680 dei colleghi Bozzi e Ferioli che – presentando caratteri più limitati – potrà essere presa in considerazione nel corso della discussione degli articoli.

Quando noi modificammo con la legge n. 308 del 2 marzo 1963 la legge n. 1622 del 16 novembre 1962, stabilimmo una media di 155 promozioni all'anno, dal momento che tutto lasciava prevedere che il ruolo ordinario si sarebbe normalizzato per effetto dello snellimento che avrebbe dovuto intervenire con lo sfollamento di tale ruolo a favore di quello speciale. Questo sfollamento non c'è stato, e ora abbiamo delle vacanze organiche nel ruolo speciale, mentre il ruolo normale è sovraccarico.

A differenza dei colleghi ufficiali delle altre Armi e Servizi, gli ufficiali di fanteria, dei Ruoli di amministrazione e di sussistenza si trovano oggi in una situazione che presenta delle caratteristiche veramente preoccupanti.

I capitani di queste Armi, a 45-48 anni d'età ancora attendono la nomina a maggiore; l'età media prevista per tale promozione è stata abbondantemente superata.

Attraverso l'approvazione di questa legge le promozioni da capitano a maggiore sono di 325 nell'anno 1963, e di 370 per l'anno 1964, il che in due anni ci porta a normalizzare la situazione dei ruoli. Sanata così la situazione dei ruoli, ci rimettiamo in perfetto ordine con la osservanza delle norme della legge n. 1137 e che stabiliamo, quindi, una perequazione di fatto con gli altri ufficiali delle altre carriere. Si tratta di provvedere con urgenza a sbloccare questa situazione e col 1965 noi rientriamo nella norma e in definitiva la situazione diventerà normale. Questa in larga sintesi, quella che è la proposta di legge che viene presentata.

Noi troviamo che l'articolo 1 riproduce la legge 2 marzo 1963, n. 308 e troviamo che l'anzianità media nel grado, non l'anzianità di spalline, è quella che va dal conseguimento dal grado di sottotenente a quello di capitano. L'anzianità di capitano va da 11 a 13 anni di anzianità di grado. Quindi la legge nella prima parte dell'articolo 1 tende a perequare gli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio.

Nella parte nuova, nell'anno 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 e il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 419. A tal fine sono formati due quadri di avanzamento: uno sotto la data del 1° gennaio 1964, iscrivendovi 155 ufficiali e uno sotto la data del 1° luglio 1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1963 e del 1° luglio 1964, comprendendovi, rispettivamente, 194 e 225 ufficiali. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo aver effettuato i collegamenti in soprannumero di cui all'articolo 48.

Tutto questo, ripeto, armonizza le norme contenute e nella legge n. 301 e nella legge n. 1622.

Col quarto comma a decorrere dal 1965, per i capitani v'è un ciclo di 2 anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno; il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato da un diciasettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni di ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione è determinata sotto la data del 31 dicembre 1964.

Con l'ultimo comma il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione, in ciascuno degli anni dal 1963 al 1973, è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale.

L'articolo 2 ripete quello che abbiamo detto all'articolo 1. Configura la posizione degli ufficiali di sussistenza che attualmente hanno 24 anni di anzianità di spalline, con una età media di 52 anni.

L'articolo 3 riproduce la situazione per gli ufficiali di amministrazione. Per gli ufficiali di amministrazione si verifica la circostanza che essi hanno una anzianità di spalline di 23-25 anni.

Basta guardare la carriera degli altri dipendenti civili dello Stato, per vedere quale situazione aberrante si verifica per questi ufficiali.

Ecco perché bisognerebbe che accelerassimo al massimo l'approvazione di questa

legge. In tal guisa ci renderemmo meritevoli tutti quanti.

All'articolo 4, salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 3, le eccedenze organiche derivanti dalla applicazione delle disposizioni della presente legge, saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collegamenti in soprannumero agli organici disposti per legge.

Virtualmente attraverso questo articolo 4 si vuole evitare il turbamento che si verrebbe a determinare nei ruoli per effetto delle promozioni in soprannumero e per effetto del risucchio dal grado di tenente a quello di capitano, creando altre situazioni di sperequazione. Lo sforzo di ogni legge invece è quello di perequare delle ingiustizie. Questa legge che noi stiamo esaminando questa mattina, è una legge che serve a perequare. Pertanto non possiamo inserire emendamenti che possano turbare questa situazione di equilibrio e di giustizia che andiamo a ripristinare, perché così facendo noi opereremmo contro la legge.

Nel momento in cui parliamo di sanare ingiustizie, non possiamo inserire nella legge un nuovo trattamento di favore ad ufficiali i quali sono stati promossi con una anzianità di spalline di 10 anni. Così facendo inseriremmo un altro motivo di ingiustizia palese.

L'articolo 5 è un articolo di carattere estremamente tecnico, perché attiene alla dinamica e quindi alla meccanica dell'applicazione della legge stessa.

L'articolo 6 si ispira a criteri di perequazione, modificando la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e quindi la legge 16 novembre 1962, n. 1622, con un comma che afferma: « I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado ». Il comma si riferisce virtualmente al ruolo speciale, di cui abbiamo parlato poc'anzi.

L'articolo 7 appartiene alla meccanica di applicazione della legge.

Passando a considerare, in secondo luogo, la proposta di legge Bozzi e Ferioli, debbo notare che la prima parte dell'articolo unico viene assorbita dalla proposta di legge Caiati. La seconda parte invece dice: « ... eccezion fatta per i capitani di fanteria provenienti dal soppresso ruolo a carriera limitata per i quali sarà sufficiente la permanenze di anni 8 nel suddetto grado ».

Per questa seconda parte debbo esprimere il mio parere negativo. Ricordiamo di aver avuto il ruolo delle carriere limitate, alle quali accedevano i marescialli, che potevano arrivare fino al grado di capitano. Il collega onorevole Messe nel 1955, insieme con la maggioranza della Commissione, dopo una grossa battaglia, fece in modo che fosse eliminato il ruolo delle carriere limitate. Tuttavia, fu conservata l'anzianità di provenienza dai ruoli, poiché quelli che « morivano » capitani usufruivano di un maggior periodo di permanenza in servizio.

Il limite di età era di 54 anni. In seguito, il periodo è diminuito, per cui allo stato attuale, essi restano fino a 52 anni; quelli del ruolo normale restano fino a 50 anni. Si tratta di un vantaggio di due anni e uno sviluppo di carriera che arriva fino a colonnello. Tuttavia, vi fu l'inconveniente che per effetto della maggiore anzianità, coloro che erano transitati nei ruoli normali hanno finito per intasarli, per cui 400 e più ufficiali che avevano fatto l'Accademia e la Scuola di guerra, sono stati raggiunti dai limiti di età e sono dovuti andare fuori servizio.

Con la successiva legge n. 1622 offrimmo la possibilità di ripescare nel ruolo speciale la gente che era stata così estromessa. Ora, se affermiamo che i maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto rispettivamente almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado, mentre per i capitani di fanteria provenienti dal sopresso ruolo a carriera limitata sarà sufficiente la permanenza di anni 8 nel suddetto grado, creiamo indubbiamente un'altra situazione di palese contrasto. Non c'è dubbio che abbiamo sempre avuto la possibilità di essere ascoltati in ordine a questi provvedimenti, ma ci sono sempre giunte lamentele per la legislazione discontinua che operiamo in merito alle carriere.

È terreno minato, è vero, poiché si coglie nel vivo l'organizzazione delle Forze armate. Ma la struttura dell'esercito è tanto complessa, che noi stessi siamo in fondo obbligati a questa legislazione discontinua, per cui una volta applicata una legge si evidenzia un'altra carenza, cui sopperire.

Per tali ragioni, prego i colleghi di venire incontro col proprio voto alla risoluzione di questo problema, che è veramente di ordine sociale (questa Commissione ha dei precedenti nobilissimi in tal senso), e con la massima sollecitudine, onde permettere alla legge di

entrare in esecuzione col 31 ottobre, poiché da questa data debbono operare le tabelle di avanzamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOZZI. Ringrazio il collega Buffone, e mi congratulo per la precisa conoscenza che egli ha di questa materia: potremmo definirlo uno specialista dei ruoli.

Per quanto mi riguarda, non insisto sull'ultimo principio contenuto nella mia proposta (« ...eccezion fatta per i capitani di fanteria, ecc.... »). Se l'onorevole Buffone dice che questa statuizione può sconvolgere altre situazioni, cerchiamo di dare giustizia a coloro che la meritano.

MESSE. L'onorevole Buffone, com'è insito nella sua linea di condotta, ha approfondito capillarmente lo studio della questione, che mi è già nota da parecchio tempo e che mi aveva indotto qualche mese fa a presentare una proposta di legge riguardante i capitani che si trovano nelle descritte condizioni. Quando poi ho saputo che iniziatore di una proposta simile doveva forse essere l'onorevole Caiati, mi sono ritirato in seconda linea.

Ora, effettivamente credo che faremmo bene ad approvare la legge al più presto possibile e nella formulazione della proposta Caiati. La situazione dei capitani è veramente grave.

Ma vorrei far presente un'altra cosa all'onorevole Buffone. Non dobbiamo dimenticare che oltre all'interesse personale dei singoli c'è quello dell'inquadramento dell'Esercito. Vi sono dei comandanti di Compagnia che hanno 48 anni. Potete tutti immaginare che non può essere perfettamente al suo posto, a suo agio, un uomo che a 48 anni va a comandare una Compagnia di uomini di 20 anni.

Vorrei aggiungere un'altra osservazione: i nostri ufficiali adesso, come nei tempi più difficili, sono sempre rimasti restii ad effettuare lamentele, proteste, e questo è un grande onore del quale dobbiamo rendere atto all'Esercito italiano di tutti i tempi. Viceversa, il silenzio dei nostri ufficiali, non esonera noi – che abbiamo la responsabilità di fare le leggi– da quello che è il nostro dovere. Inoltre, se gli ufficiali non protestano, ciò non vuol dire che da parte dei quadri non esista una certa animosità, un malcontento diffuso per il sussistere di una situazione incresciosa; questo succede perché noi non ci facciamo sentire, perché non abbiamo sindacati che tutelino i nostri interessi. Perciò, se è vero che non vi sono proteste palesi, né atteggiamenti non disciplinati, tuttavia non dobbiamo sottovalutare il malcontento generale, ed è nostro dovere agire in tempo, in modo da prevenire le conseguenze che – a lungo andare – potrebbero nascere da esso. Dobbiamo fare in modo cioè che manchino in futuro le occasioni atte a generare una protesta, perché la cosa non sarebbe simpatica.

Per quanto riguarda la proposta del collega Bozzi, sono spiacente di non essere in accordo con lui. Fui io a sistemare la questione degli ufficiali di complemento a carriera limitata, quando si passava da maresciallo e anche da sergente maggiore con un corso speciale che si svolgeva a Sassuolo sotto la responsabilità della Scuola militare. Dalla Scuola militare di Sassuolo sono usciti degli ufficiali che si sono comportati magnificamente anche durante la guerra.

BOZZI. Ho già ritirato quella parte della proposta di legge.

MESSE. Mi associo agli onorevoli colleghi per approvare al più presto questa proposta di legge tanto attesa dai nostri capitani.

ARENELLA. La nostra parte si dichiara d'accordo con i colleghi per l'approvazione di questa proposta di legge, però c'è un punto che tengo a sottolineare: dopo aver attentamente ascoltato il Relatore onorevole Buffone, non possiamo esimerci dal considerare che nel contesto della sua relazione egli ha parlato della specialità dei ruoli, e che non si è perciò limitato ad un approfondimento delle condizioni veramente gravi di questi nostri militari. L'esposizione dell'onorevole Buffone ha un notevole valore, ma l'interesse della nostra Commissione deve volgersi alla sostanza della questione, sostanza che è di enorme valore sociale. La requisitoria deve – in questo caso – ridursi ad una critica ai precedenti governi, e questo sul piano politico.

Non sono spinto a queste considerazioni da una valutazione delle cose, ma dalla mancanza di una visione organica che il mio gruppo ha rilevato in quanto è stato detto fino ad ora; non che sia troppo tardi, ma quanto ha detto l'onorevole Messe è troppo importante per non essere commentato. Il fatto che per i militari non esistano sindacati, e che quindi i nostri ufficiali non abbiano la possibilità di esprimere chiaramente il loro giusto malcontento, l'onorevole Messe lo ascrive a titolo d'onore, mentre noi diciamo che questo ci deve portare a una profonda riflessione, perché la nostra democrazia non ne trae certo onore né vantaggio.

È questo un fatto politico che non possiamo non sottolineare. È ben vero che nella

replica da parte di qualche collega – penso al rappresentante del Governo – ci sarà rivolto un discorsetto tendente a dimostrare che noi – quali rappresentanti del popolo, garanti dei suoi diritti e difensori dei suoi bisogni – possiamo sempre intervenire per mettere le cose a posto, ma allora entreremmo in un discorso troppo lungo, più vasto di quanto il tempo a nostra disposizione ci consenta.

Onorevoli colleghi, c'è gente che attende una promozione da 25 anni, attende ciò che spetta ad essa di diritto; pensate quanta amarezza sarà nel loro cuore quando noi, che dobbiamo decidere, ritardiamo. È questa una negligenza da addebitare ai governi che si sono susseguiti negli anni passati. Quanto a noi dell'opposizione, mai – quando ne abbiamo avuto la possibilità attraverso l'iniziativa parlamentare – abbiamo tralasciato di sollecitare. Ma sappiamo ormai per esperienza, come esigenze di scelta politica finiscano per limitare le esigenze reali.

Problema sociale, quindi, ma anche di più; nel nostro dicastero finiamo per ammettere il principio del sottosalario. Non possiamo astenerci dal sottolineare questo ritardo in ciò che avrebbe dovuto essere fatto già da moltissimo tempo, e non possiamo non darne la colpa ai precedenti governi, sperando e sollecitando il Governo attuale, perché affronti sul serio il problema. D'altra parte, l'onere finanziario derivante dalla risoluzione del problema non è poi molto rilevante: 195 milioni appena. Certo se la spesa fosse stata affrontata anni fa, la stabilità della lira non avrebbe subìto per questo dei pericoli!

Nel dire sì a questa proposta di legge, consapevoli della necessità di una pronta decisione, sollecitiamo l'azione del Governo ed anche lo sforzo della nostra stessa Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi compiaccio che il collega Bozzi abbia già ritirato l'ultimissima parte della sua proposta, dal momento che ha riconosciuto che l'agevolazione, secondo la quale per i capitani di fanteria provenienti dallo stesso ruolo della carriera sarebbe sufficiente la permanenza di anni 8 nello stesso grado, non si può accogliere, perché si determinerebbero degli ingorghi di ruoli che a nostro giudizio sono inammissibili. Ma siamo d'accordo nell'accogliere integralmente la relazione del collega Buffone che ringraziamo per avere ancora una volta dimostrato di avere una peculiare capacità di discutere una materia così difficile e ringraziamo i proponenti che hanno provocato un'azione di carattere sociale, per cui un blocco di questi ufficiali viene posto alla stessa stregua di pari grado di altre armi, e poi perché si è accolta una esigenza di carattere funzionale, dal momento che la permanenza di 17 anni nel grado di capitano ha messo in evidenza le qualità che consentono il passaggio al grado superiore. A ciò si aggiunge la esigenza, che abbiamo, di introdurre energie nuove nel grado di maggiore.

Non abbiamo nulla da proporre, salvo che la presentazione di un emendamento integrativo all'ultimo articolo al fine di facilitare l'ulteriore corso della proposta di legge onde evitare che la stessa possa essere bloccata dalla Commissione del Bilancio.

L'emendamento costituito da un comma aggiuntivo all'articolo 8 che noi presentiamo è questo:

« All'onere di lire 195 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

PRESIDENTE. È quello ch'Ella presenta un emendamento sostitutivo?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è sostitutivo, è aggiuntivo.

Il Governo si dichiara d'accordo sulla proposta di emendamento presentata dal collega Buffone al fine di evitare la scadenza del 31 ottobre, nella previsione che la Commissione del Senato non avrà ancora approvato la proposta di legge.

Il Governo è pure d'accordo che in sede di formulazione delle tabelle, si accetti l'emendamento del collega Buffone.

PRESIDENTE. Pur prendendo atto degli effetti che le due proposte hanno conseguito per far marciare avanti il più rapidamente possibile il provvedimento di legge, sono nell'impossibilità materiale di procedere alla scelta del testo base della discussione e successivo esame degli articoli giacché, oltre l'emendamento presentato dal Governo, vi sono altri due emendamenti che debbono essere sottoposti alla Commissione del Bilancio.

Essi sono un emendamento presentato dal Relatore Buffone all'articolo 4 della proposta di legge n. 1458, emendamento così formulato: alla fine del primo comma aggiungere quanto segue: « a far tempo dal quadro per l'anno 1965. Le aliquote eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della

presente legge sono annullate »; ed un altro presentato dai colleghi Fornale, De Meo e Lucchesi: all'articolo 6 della stessa proposta di legge, emendamento così formulato: « Possono essere altresì valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno 20 anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro di non essere contrario agli emendamenti presentati dai deputati Buffone e Fornale.

PRESIDENTE. Propongo, pertanto, che la Commissione deliberi il rinvio del seguito della discussione ad altra seduta in attesa che pervenga il parere della V Commissione bilancio sugli emendamenti presentati.

Se non vi sono obbiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

PALERMO ed altri: « Nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel Ruolo d'onore » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1548):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Abelli, Arenella, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Bovetti, Buffone, Caiati, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Evangelisti, Fornale, Gorreri Dante, Guerrieri, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Natali, Pacciardi, Pietrobono, Sarti Adolfo, Secreto e Villa.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI